



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 231-1/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 231-1/25 promosso da **Carbone Carmela**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 06.12.1978, ed ivi residente alla Via Masserotti 24, C.F. CRBCML78T46H931M, assistita dalla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t., dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4 - Email: info@megconsulting.it - PEC: meg.consulting@pec.it - Tel. 0817877109, tramite il Gestore della Crisi Avv. Rosa D'Agostinis;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 01.09.2025 Carbone Carmela ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 54.533,18, garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad €. 19.200,00 derivante dalla corresponsione di n.48 rate mensili e senza soluzione di continuità di € 400,00, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante.

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede:

1) pagamento integrale dell'OCC e dell'advisor; quanto, in particolare, ai compensi dell'O.C.C., verranno accantonati nel corso del periodo di ammortamento su apposito conto intestato alla procedura in caso di omologa, mediante il versamento di rate annuali di €.500,00 ciascuna; questi saranno liquidati all'esito del regolare pagamento

da parte del debitore delle rate previste dal piano (più in particolare, il credito relativo al compenso per l'OCC sarà soddisfatto con un acconto del 30,00% in prededuzione e il restante 70,00% accantonato annualmente in proporzione alla durata del piano, per poi essere liquidato alla fine della procedura ai sensi dell'art.71 C.C.I.I.); 2) pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari A.d.E.R. e Comune di San Giuseppe Vesuviano; 3) pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti complessivamente nella misura del 28,52%.

Con decreto depositato in data 10.09.2025 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Carbone Carmela, ha disposto *“il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo; la sospensione delle trattenute stipendiali di cui al contratto di finanziamento n.321952 sottoscritto con Findomestic Banca S.p.a. e del pignoramento mobiliare dello stipendio attivato dalla IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.”*, ordinando che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;”* e disponendo che *“entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie”*.

Con relazione depositata in data 24/10/2025 l'occ Avv. Rosa D'Agostinis ha dato atto che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto di apertura della procedura, nessun creditore ha presentato osservazioni e che solo Agenzia Entrate Riscossione ha ulteriormente precisato il proprio credito

all'attualità, chiedendo, pertanto, l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come presentato e comunicato ai creditori.

2. Il piano proposto da Carbone Carmela può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 10/09/2025;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, atteso che: 1) Carbone Carmela dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo mensile di circa € 1.500,00 al netto delle trattenute obbligatorie ed al lordo della cessione dello stipendio; 2) Carbone Carmela non risulta proprietaria di beni immobili mentre, quanto ai beni mobili registrati, risulta intestataria di un'autovettura Fiat 500 targato GE985ZH, acquistata nel febbraio 2024, del valore di mercato di circa € 8.000,00, necessaria per l'espletamento delle incombenze familiari oltre che per recarsi al lavoro; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri di cui due minorenni) per un importo pari a circa € 1.400,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 54.533,18;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore

elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 “*ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte*” (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, la ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'esponenziale aumento delle spese legate al nucleo familiare, sostanzialmente monoreddito, risultando le entrate da reddito di impresa individuale del coniuge estremamente incostanti ed instabili (cfr. pagg. 3-5 relazione occ).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dalla stessa indicata e riscontrata in atti.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 7 CCII al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

3. Non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Carbone Carmela**;

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili

all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 05.01.2026

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano